Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 febbraio 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	»	»	»	**» 36.000**
Annuo	senza	supplementi	ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	»	»	»	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. **347** del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il 29 gennaio 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdalla Hussein Barakat, ambasciatore della Repubblica araba dello Yemen, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1082)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Montecarlo » bianco ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 1975 dal comune di Altopascio, intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del vino « Montecarlo » bianco;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 aprile 1978;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare sopracitato;

Considerato che nella zona di cui si chiede l'ampliamento sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per la produzione del vino suddetto;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della produzione del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali, di accogliere la domanda sopracitata e di provvedere all'ampliamento della zona di produzione del vino « Montecarlo » bianco nei termini richiesti;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, è sostituito per intero con il seguente testo:

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari della provincia di Lucca.

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto, in prossimità di S. Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est sino alla linea ferroviaria. Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso ovest, sino all'incorcio con il rio S. Gallo, in località Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La Pineta, da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline, giunge a C. Di Galante. Da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63-75-92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino a raggiungere la quota 54, superato di poco il C. Della Gherardesca. Da quota 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria che segue poi verso sud fino a ponte Canneto da dove è iniziata la delimitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1979
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 50

(1178)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 189, con il quale, tra l'altro, il vice prefetto ispettore dott. Raffaele Ajello è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia;

Considerato che, a ragione della destinazione del predetto funzionario ad altro incarico, occorre provvedere alla sostituzione di un membro effettivo in seno alla citata commissione;

Vista la designazione del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il primo dirigente, vice prefetto ispettore dott. Mario Palmiero è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Raffaele Ajello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1979
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 8

(1466)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325 recante « Norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro Poste, addì 1° marzo 1978, registro n. 11, foglio n. 373, relativo alla costituzione, per il quadriennio 3 febbraio 1978-2 febbraio 1982, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra dei rappresentanti del personale signori Mauceri Sergio e Piscione Vincenzo i quali hanno chiesto di essere sollevati dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dal sindacato italiano lavoratori postelegrafonici;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto e fino al 2 febbraio 1982, i signori Notari Vittorio, geometra capo nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e Mastrorilli Antonio, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione dei signori Mauceri Sergio e Piscione Vincenzo, dimissionari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1979

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1979
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 161

(1048)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 1979, registrato dalla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1979, registro n. 19 Interno, foglio n. 20, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la finanza locale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Considerato che il dott. Ugo Simari, dirigente superiore in servizio presso il Ministero delle finanze, membro supplente della predetta commissione, è stato trasferito al comando generale della guardia di finanza, ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 1/1109/P del 20 luglio 1979, con la quale viene proposta la sostituzione del predetto funzionario con il dott. Emilio Leonelli, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Emilio Leonelli, primo dirigente in servizio presso il Ministero delle finanze è nominato membro supplente della commissione centrale per la finanza locale, in sostituzione del dott. Ugo Simari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1979

PERTINI

ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1979
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 99

(1462)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 60, con il quale, tra l'altro, il primo referendario della Corte dei conti dott. Vitantonio Roca è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia;

Vista la nota in data 24 novembre 1979, n. 186/Ris, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il referendario dott. Arturo Martucci di Scarfizzi, in sostituzione del dott. Vitantonio Roca;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro supplente in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Arturo Martucci di Scarfizzi, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Vitantonio Roca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 272

(1465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93, con il quale, tra l'altro, il primo referendario della Corte dei conti dott. Marcello Borrelli è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo;

Vista la nota in data 24 novembre 1979, n. 186/Ris, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il referendario dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, in sostituzione del dott. Marcello Borrelli;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro supplente in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Marcello Borrelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 271

(1463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 223, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Giancarlo Guasparri è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo;

Vista la nota in data 24 novembre 1979, n. 179/Ris, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il consigliere della Corte dei conti dott. Cesare Bronzini, in sostituzione del dott. Giancarlo Guasparri;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Cesare Bronzini è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Giancarlo Guasparri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 270

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1974, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1974, con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto ministeriale;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ai citati decreti ministeriali 30 settembre 1966 e 27 settembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° dicembre 1979 gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, quali risultano modificati dal successivo decreto ministeriale 27 settembre 1974, sono così sostituiti:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1ª *Divisione* (*reclutamento*):

reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito; stato, avanzamento, documentazione caratteristica e matricolare dei sergenti in servizio ed in congedo; reclutamento e stato dei militari di truppa in ferma volontaria e rafferma dell'Esercito.

2ª *Divisione* (*impiego sottufficiali*):

impiego dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e ferme restando, in materia, le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Esercito.

3ª *Divisione* (*stato, avanzamento e documentazione sottufficiali*):

stato, avanzamento, documentazione caratteristica e matricolare dei sergenti maggiori e gradi superiori dell'Esercito e dei vice brigadieri e gradi superiori dell'Arma dei carabinieri, in servizio ed in congedo.

4ª *Divisione* (*stato e documentazione militari di truppa*):

stato dei militari e graduati di truppa dell'Esercito in servizio (escluso il personale in ferma volontaria e rafferma) ed in congedo; documentazione dei militari e graduati di truppa dell'Esercito in servizio ed in congedo.

5ª *Divisione* (*impiego militari di truppa*):

impiego dei militari di leva e dei militari e graduati di truppa in ferma volontaria e rafferma dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e ferme restando, in materia, le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Esercito.

6ª *Divisione* (*disciplina*):

pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico dei sottufficiali e dei militari e graduati di truppa dell'Esercito.

7ª *Divisione* (*trattamenti economici e bilancio*):

trattamento economico normale ed eventuale, indennità ed assegni comunque spettanti ai sottufficiali ed ai militari e graduati di truppa dell'Esercito. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, compresi quelli riguardanti le spese per esercitazioni, manovre e campagne; pratiche riguardanti l'impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della Direzione generale ».

« Art. 3. — L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni dispongono di un proprio archivio, ad eccezione della 4ª e della 5ª divisione che hanno l'archivio in comune ».

« Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di generali di brigata o ufficiali di grado corrispondente e di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di L. 6.919.931.211 a valere sulla prima e sulla seconda tranche per il 1978 (primo e secondo programma triennale), ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto in particolare l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle Regioni a statuto ordinario la somma di L. 13 miliardi 155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità per il 1978;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stata fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di L. 211 milioni 736.250, quale anticipo del 5% relativamente alla seconda tranche 1978;

Viste le dichiarazioni n. 13702/ES 2363, n. 13703/ES 2364 e n. 11961/ES 2216, rese dall'assessore competente della regione Piemonte — ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79 — in data 23 novembre 1979, con le quali si chiede l'erogazione rispettivamente di L. 1.270.298.907, di L. 309.154.030 e di L. 5.340.478.274 relativamente all'esercizio 1978;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di L. 6.919.931.211 a valere sulla prima e sulla seconda tranche dell'esercizio 1978 per il pagamento di opere già eseguite, comprese nei due programmi triennali indicati in preambolo.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1979, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 21

(815)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Nuovi prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e della vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970, con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali;

Visto il decreto interministeriale n. 637433 del 15 settembre 1975, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio;

Ritenuta la necessità di modiifcare i prezzi di vendita e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 i prezzi di abbonamenti e della vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissate come segue:

inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale	L.	550
abbonamento annuo	»	30.000
abbonamento semestrale	»	17.500
fascicolo separato	»	250

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1980
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 68

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 11 maggio 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 16 dicembre 1979,

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, in Genova, stabilimento di Arquata Scrivia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 9 giugno 1979, 2 luglio 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 26 novembre 1978, 9 febbraio 1979, 21 maggio 1979, 15 settembre 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 9 aprile 1979, 5 giugno 1979 e 8 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1370)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 6 aprile 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., in Milano, stabilimento di Mira.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, sede di Milano e stabilimenti di Zingonia (Bergamo) e Mira (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 gennaio 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Mira (Venezia);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1979 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta e affini, operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978, 23 febbraio 1978, 28 marzo 1978, 15 giugno 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979, 3 agosto 1979 e 2 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 5/1980 « Prezzi dei prodotti petroliferi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980 è apportata la seguente rettifica: sotto la voce: *B*) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI - 1. — Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa - *b*) I.F. esclusa, in corrispondenza della voce « Gasolio L./mc », dove è scritto: « *199.930* », leggasi: « *199.980* ».

(1784)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Irno - Sorgente del Montestella » di Salerno

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 1999, la ditta F.lli Ortensio e Paolo Giliberti, in Fratte (Salerno), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Irno - Sorgente del Montestella », di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1960, n. 712.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(1064)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Antica Fonte Bracca » di Zogno

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2006, la S.p.a. A.M.A. - Acque minerali ed affini Fonte Bracca, in Milano, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Antica Fonte Bracca » di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1692.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1127)

Modificazione alle dimensioni delle etichette delle acque minerali « Acquachiara » e « Dolomiti » di Valli del Pasubio.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2000, la S.p.a. Norda, in Milano, è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette delle acque minerali denominate « Acquachiara » e « Dolomiti » di cui rispettivamente ai decreti ministeriali 22 giugno 1979, n. 1942 e n. 1943.

(1065)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato dell'acqua minerale « Fonte della Mangiatorella » di Stilo.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2004, la S.p.a. Fonte della Mangiatorella, in Stilo (Reggio Calabria), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « Fonte della Mangiatorella », di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1710, in contenitori di cartone politenato della capacità di un litro, tetrabrik-tetrapak.

(1066)

Autorizzazione al laboratorio di igiene e sanità del comune di Roma ad eseguire analisi chimiche e batteriologiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1980, n. 2012, il laboratorio di igiene e sanità del comune di Roma è stato autorizzato ad effettuare analisi di acque minerali, sia per la parte chimica che microbiologica, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

(1067)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Gaverina - Fonte centrale », di Gaverina Terme, nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2003, la S.p.a. Società Fonti di Gaverina, in Gaverina Terme (Bergamo), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Gaverina - Fonte centrale », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1903, anche nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica, in recipienti di vetro della capacità di 920 e 420 ml.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(1068)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, in recipienti a base di cloruro di polivinile dell'acqua minerale « Camorei » di Borgo S. Dalmazzo.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2009, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Camorei » di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1735, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic Peb/615 e Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(1125)

Autorizzazione a riprendere l'imbottigliamento dell'acqua minerale « Olimpia » di Ardea

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1980, n. 2013, la S.p.a. Melpomene, in Roma, è stata autorizzata a riprendere l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale « Olimpia ».

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette, sia per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

(1126)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Coo.L.T. - Mobili cooperativa lavoratori trevigiani a r.l. », già cooperativa Mobilinea a r.l., in Lancenigo di Villorba.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1980 il rag. Giuseppe Ragonesi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Coo.L.T. - Mobili cooperativa lavoratori a r.l. », già cooperativa Mobilinea a r.l., in Lancenigo di Villorba (Treviso), in sostituzione del dott. Tarcisio Baggio che non ha accettato l'incarico.

(1124)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Foggia:

« 9-FG »: Massaro Ferdinando, in Foggia.

Provincia di Genova:

« 165-GE »: « Stefano Parodi » dei F.lli Canepa Luigi & Stefano S.d.f., in Genova.

Provincia di Pesaro e Urbino:

« 16-PS »: Venturi Umberto, in Marotta di Mondolfo.

(1128)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	803,85	803,85	803,60	803,85	803,80	803,85	803,75	803,85	803,85	803,85
Dollaro canadese	692,60	692,60	692,25	692,60	692,40	692,60	692,20	692,60	692,60	692,60
Marco germanico	464,25	464,25	464 —	464,25	464,10	464,25	464,10	464,25	464,25	464,25
Fiorino olandese	421,33	421,33	421,25	421,33	421 —	421,33	421,35	421,33	421,33	421,35
Franco belga	28,591	28,591	28,58	28,591	28,60	28,591	28,589	28,591	28,591	28,60
Franco francese	198,09	198,09	198 —	198,09	198,20	198,09	198,16	198,09	198,09	198,10
Lira sterlina	1854,35	1854,35	1855,50	1854,35	1858 —	1854,35	1854,30	1854,35	1854,35	1854,35
Lira irlandese	1716,90	1716,90	1715 —	1716,90	1713,50	1716,90	1716 —	1716,90	1716,90	—
Corona danese	148,53	148,53	148,50	148,53	148,40	148,53	148,53	148,53	148,53	148,55
Corona norvegese	165,54	165,54	165,60	165,54	165,50	165,54	165,54	165,54	165,54	165,55
Corona svedese	193,94	193,94	194 —	193,94	194,35	193,94	193,95	193,94	193,94	193,95
Franco svizzero	498,17	498,17	498,05	498,17	498,50	498,17	498,05	498,17	498,17	498,20
Scellino austriaco	64,79	64,79	64,74	64,79	64,65	64,79	64,72	64,79	64,79	64,75
Escudo portoghese	17,08	17,08	17,13	17,08	17,10	17,08	16,96	17,08	17,08	17,10
Peseta spagnola	12,115	12,115	12,13	12,115	12,14	12,115	12,115	12,115	12,115	12,11
Yen giapponese	3,307	3,307	3,31	3,307	3,34	3,307	3,305	3,307	3,307	3,30

Media dei titoli del 14 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,425
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,100
» » » » 1- 3-1979/81	98,875
» » » » 1- 7-1979/81	98,100
» » » » 1- 5-1979/82	97,325
» » » » 1- 7-1979/82	97,175
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,725
» » » 12 % 1- 4-1982	96,750
» » » 12 % 1-10-1983	95,475
» » » 12 % 1- 1-1984	95,475
» » » 12 % 1- 4-1984	95,475
» » » 12 % 1-10-1987	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	803,80
Dollaro canadese	692,40
Marco germanico	464,175
Fiorino olandese	421,34
Franco belga	28,59
Franco francese	198,105
Lira sterlina	1854,325
Lira irlandese	1716,45
Corona danese	148,53
Corona norvegese	165,54
Corona svedese	193,925
Franco svizzero	498,11
Scellino austriaco	64,72
Escudo portoghese	17,02
Peseta spagnola	12,115
Yen giapponese	3,306

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a seicentosessantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, contenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale l'organico del ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia è stato aumentato di duemila unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo deve essere conferito mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto che dall'ammontare di tale aliquota va detratta la quota di posti da considerarsi indisponibile ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a seicentosessantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'amministrazione di grazia e giustizia, che non abbia superato il 65° anno di età e sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatte su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché il recapito (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) al quale dovrà essere indirizzata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera.

Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, pubblicato in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo inferiore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura, riprendendo daccapo il testo, fino alla scadenza del tempo loro assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Il colloquio verterà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni di servizio di archivio;

3) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato.

Art. 5.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni che, per ciascuna di dette prove, saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione al colloquio sarà data relativa comunicazione, con l'indicazione del voto ottenuto nella prova pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 6.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni e modificazioni, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui al sopra citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno formate tenendo conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'invito decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari;

3) copia dello stato matricolare.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente articolo, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 9, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della relativa richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma dell'art. 9 del presente decreto, ovvero la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini e nei modi previsti dal precedente art. 10, comportano la decadenza dal diritto alla nomina.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del precedente art. 9, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

A coloro i quali siano in godimento di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970.

Roma, addì 26 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1980
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 355

(1794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a sette posti di preside nelle scuole magistrali

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con particolare riferimento all'art. 133;

Visto il decreto interministeriale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro il 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6, foglio n. 347, con il quale sono state approvate le tabelle organiche delle scuole magistrali;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

Visto il parere 23 giugno 1978 del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ritenuto di non poter condividere il predetto parere del Consiglio nazionale nella parte in cui vorrebbe escludere le presidenze delle scuole magistrali dal concorso previsto dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto, essendo le predette presidenze formalmente reperite in organico e disponibili per essere messe a concorso al 1° ottobre 1976, per esse come per tutte le presidenze disponibili nel primo biennio successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 (1° ottobre 1975 e 1° ottobre 1976) e non altrimenti riservate per il combinato disposto degli articoli 30 e 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica deve essere bandito apposito concorso, per titoli, integrato da un colloquio, di cui al più volte citato art. 133;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a sette posti di preside nelle scuole magistrali.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i docenti di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo effettivamente prestato.

Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e sino alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi d'istituto;

c) appartengano ai ruoli delle scuole magistrali ovvero abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento delle scuole magistrali. Sono altresì ammessi coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte in passato dei ruoli del personale docente delle scuole magistrali conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza;

d) abbiano espletato nelle scuole magistrali un incarico di presidenza in due anni scolastici consecutivi compresi nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1972-73 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso.

Art. 3.
Titoli e colloquio - Valutazione

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*).

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 6 del presente bando.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà reso pubblico ai candidati.

Art. 4.
Domanda di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso per via gerarchica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento del colloquio.

Art. 5.
Modalità per la presentazione della domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno anche l'istituto o l'ufficio presso il quale sono comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) scuola nella quale hanno espletato l'incarico di presidenza e relativo periodo;

g) indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato. Il candidato dovrà richiedere, altresì, al funzionario competente ad apporre il visto, di attestare, sulla base degli atti di ufficio, se risultino o meno a carico dell'istante provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare.

Art. 6.
Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea in originale o in copia autentica. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato dovrà presentare anche il relativo certificato rilasciato dall'università degli studi;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risultino i periodi di incarico di presidenza e la scuola magistrale presso la quale l'incarico è stato espletato;

4) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio di ruolo è stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le eventuali interruzioni del servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub art. 2, lettera *b*), del presente bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda, comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

6) un breve *curriculum* in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

7) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

8) un elenco in triplice copia su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 7 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale devono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti devono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni), redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le preferenze previste dall'art. 7, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissione - Graduatoria - Nomina e assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno al colloquio una votazione di almeno 35/50, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli conseguiti da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni o integrazioni.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dai vincitori.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autenticata, nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1979
Registro n. 101 *Istruzione, foglio n.* 289

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (fino ad un massimo di p. 35):

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale titolare di ruolo *A* o di ruolo dei docenti laureati negli istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . punti 1,20

Il punteggio è ridotto di un quarto se l'effettivo servizio scolastico risulti prestato quale titolare di ruolo *B* o di ruolo dei docenti diplomati o quale insegnante titolare in istituti statali di istruzione secondaria di I grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 2,40

Il punteggio è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di I grado. Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 0,80

Il punteggio è ridotto di un quarto se l'incarico è stato ricoperto in istituti di istruzione secondaria di I grado.

N.B. — Il punteggio per l'incarico di cui al punto 3) è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere agli incarichi. Non sono, invece cumulabili i punteggi di cui ai punti 1) e 2). Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettativa o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva

inferiore a sei mesi. Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B) *Titoli di studio e di cultura* (fino ad un massimo di punti 15):

1) Laurea necessaria per l'ammissione al concorso (si considera quella conseguita con migliore votazione):

con voti 110 su 110 e lode	punti 2
con voti 110 su 110	» 1,50
con voti da 99 a 109 su 110	» 1
da 88 a 98 su 110	» 0,40
Per ogni altra laurea	» 0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri riconosciuto dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno . . . . » 0,40

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di II grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . . » 0,40

Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta della metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso di « merito distinto », riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado . . . . » 2

Per i concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta della metà.

5) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di II grado, per ciascuna . » 2,40

Il punteggio è ridotto della metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside di istituti di istruzione secondaria di I grado.

6) Per l'inclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico . . . . » 1,50

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 1,50

8) Libera docenza . . . . » 1,20

9) Maturità in concorso universitario . . . » 0,80

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: punti 0,40 per ogni anno accademico, purché di durata non inferiore nel complesso a cinque mesi, considerando un solo incarico per ogni anno accademico, e fino ad un massimo di » 1,60

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A* ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi per anno, punti 0,40 e fino ad un massimo di . » 1,60

Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi per anno . » 0,40

(La valutazione va ridotta ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestato che, dopo almeno un triennio del servizio, lo qualifichi lodevole), fino ad un massimo di . . » 1,60

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di . . . » 4

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

Per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura	punti 0,50
per ogni censura in più	» 0,80
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . .	» 2
per ogni mese di sospensione in più . .	» 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici	» 0,40

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

I - IL PROGRAMMA DI CONCORSO A PRESIDE

1) *Conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti e delle istituzioni scolastiche e formative.*

2) *Conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:*

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente - stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 417 e n. 420, 31 maggio 1974, delle attrezzature del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974;

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo) con i corsi regionali di formazione professionale, con l'università e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali *curricula* anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi).

3) *Conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:*

a) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture, umane, professionali materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri della articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari.

4) *Conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:*

a) cenni di psicopedagogia e di sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e della unità dell'apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo) sussidi (scelta ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

5) *Conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonchè dei problemi amministrativi economici, finanziari attinenti alle attività ed eventuali aziende annesse.*

II - PROBLEMI SPECIFICI DELLA SCUOLA MAGISTRALE E DELLA SCUOLA MATERNA

a) *Scuola magistrale*:

1) obiettivi formativi e didattici della scuola magistrale; contenuti, mezzi e metodi per raggiungerli; criteri, metodi e tecniche di valutazione. (Un particolare approfondimento dovrà essere riservato al problema della programmazione educativa nella scuola materna, che costituisce uno dei compiti essenziali dell'educatrice di questa scuola);

2) la condizione giovanile nella società attuale. Problemi psicologici dell'adolescenza. Il comportamento deviante. (Un particolare approfondimento, in questo settore, dovrà riguardare il problema dell'educazione sessuale dell'adolescente ed il problema della droga);

3) il rapporto della scuola con la società: la gestione democratica della scuola; composizione, funzionamento, attribuzioni degli organi collegiali;

4) la figura e il ruolo del preside della scuola magistrale;

5) metodologia della ricerca e della sperimentazione educativa;

6) criteri, metodi e tecniche per la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti.

b) *Scuola materna*:

1) evoluzione delle istituzioni per l'educazione infantile, con particolare riguardo all'Italia;

2) il ruolo della scuola materna nella società contemporanea. (Un particolare approfondimento al ruolo compensatorio e decondizionante dell'educazione prescolastica);

3) funzione, struttura, autonomia istituzionale e didattica; organizzazione e servizi; organi collegiali della scuola materna nel vigente ordinamento scolastico;

4) i principi pedagogici, psicologici e sociologici dei vigenti « orientamenti per la scuola materna statale » (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969);

5) i rapporti tra scuola materna e famiglia; tra scuola materna e scuola elementare;

6) il ruolo dell'educatrice di scuola materna e degli altri operatori scolastici.

Nel corso del colloquio su uno o più dei suddetti argomenti, il candidato dovrà dimostrare di conoscere e sapersi orientare sulle fonti e sulla bibliografia essenziale dei problemi trattati.

(1459)

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena (rettifica).

A parziale rettifica ed integrazione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1980, pag. 112, numero redazionale 11405, si comunica che il concorso, per titoli, a posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Siena riservato agli appartenenti alle categorie seguenti:

invalidi di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti,

è da intendersi per un posto.

(1603)

Concorso pubblico a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Siena (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1980, pag. 112, numero redazionale 11401, si comunica che il numero dei posti del concorso a tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali del rettorato della Università degli studi di Siena già indicato per due posti è da intendersi per tre posti.

(1604)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di radiologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Nominativo	Punti
1.	Busutti Luciano, nato a La Spezia il 25 febbraio 1942	punti 100 su 100
2.	Casamassima Franco, nato a Taranto il 6 novembre 1938	» 100 »
3.	Ciccioli Silio, nato a Ripe S. Ginesio il 27 settembre 1940	» 100 »
4.	Croce Fausto, nato a Cavaria il 21 settembre 1941	» 100 »
5.	Falappa Piergiorgio, nato a Cingoli il 2 maggio 1942	» 100 »
6.	Laurini Roberto, nato a Dumenza il 15 novembre 1942	» 100 »
7.	Marini Mario, nato a Perugia il 27 maggio 1932	» 100 »
8.	Menchinelli Sergio, nato a Roma il 4 agosto 1944	» 100 »
9.	Milanesi Carlo, nato a Mestre il 30 aprile 1942	» 100 »
10.	Pescatori Guido, nato a Roma il 12 giugno 1931	» 100 »
11.	Ricci Giovanni, nato ad Alessandria il 13 settembre 1941	» 100 »
12.	Bosco Adolfo, nato ad Asmara il 16 aprile 1941	» 98 »
13.	Scaravelli Corrado, nato a Correggio il 19 febbraio 1942	» 98 »
14.	Tilli Roberto, nato a Firenze l'11 gennaio 1926	» 98 »
15.	Bertolotti Pietro, nato a Pavia il 25 luglio 1943	» 97 »
16.	Minelli Rocco, nato a Montefalcone Valfortore il 23 settembre 1921	» 97 »
17.	Rizzo Marcello, nato ad Andrano il 28 luglio 1940	» 97 »
18.	Atzeni Attilio, nato a Bologna il 21 maggio 1941	» 96 »
19	Bagnoli Leonardo, nato ad Ancona il 3 novembre 1940	» 96 »
20.	Daniele Edoardo, nato a Pozzuoli l'11 novembre 1935	» 96 »
21.	Bettoni Carlo, nato a Brescia il 27 marzo 1943	» 95 »
22.	Di Maggio Cosimo, nato a Sava il 15 luglio 1943	» 95 »
23.	Ducci Francesco, nato a Bientina il 28 luglio 1940	» 95 »
24.	Porcelli Franco, nato a Mantova il 20 agosto 1941	» 95 »
25.	Saletnich Giuseppe Maria, nato a Crotone il 3 ottobre 1937	» 95 »
26.	Leone Bartolomeo, nato a Trinitapoli il 27 agosto 1935	» 93 »
27.	Canini Romeo, nato a Rimini il 13 giugno 1941	» 92 »
28.	Liotta Pietro, nato a Palermo il 16 novembre 1937	» 92 »
29.	Marchese Augusto, nato a Napoli il 6 marzo 1940	» 92 »

30. Capolino Lucio, nato a Formia il 3 luglio 1928 . punti 91 su 100
31. Cattogno Antonio Paolo, nato ad Alghero il 2 settembre 1942 . . . » 90 »
32. Fraracci Lucio, nato a Isernia il 9 settembre 1942 . . » 90 »
33. Grasso Giorgio, nato a Borgosesia il 2 aprile 1944 . » 90 »
34. Lanza Riccardo, nato a Romagnano Sesia il 28 dicembre 1940 . » 90 »
35. La Vecchia Gioacchino Angelo Maria, nato a Canicattì il 1° luglio 1944 . . . . » 90 »
36. Macchi Carlo, nato a Venezia il 19 aprile 1939 . » 90 »
37. Magnaguagno Gino, nato a Cogoleto il 9 agosto 1943 . . . » 90 »
38. Palladino Domenico, nato a Grumo Appula il 5 novembre 1943 » 90 »
39. Vio Stelio, nato a Venezia il 21 ottobre 1937 » 90 »
40. Biscuola Giorgio, nato a Frassinelle Polesine il 4 gennaio 1938 . . . . . » 88 »
41. Cirò Francesco, nato a Corigliano Calabro il 10 luglio 1936 . . » 88 »
42. Lamacchia Matteo, nato a Bari il 30 giugno 1940 . » 88 »
43. Pilia Renato, nato a Lanusei il 25 ottobre 1923 . . . » 88 »
44. Romanelli Francesco, nato a Borgonovo Valtidone il 13 gennaio 1943 . » 86 »
45. Campani Rodolfo, nato a Modena il 12 aprile 1942 » 85 »
46. Campari Pierfranco, nato a Crema il 12 maggio 1939 . . » 85 »
47. Matticari Alfonso, nato a Viterbo il 30 gennaio 1940 . . . . » 85 »
48. Motta Ugo, nato a Vicenza il 7 dicembre 1941 . . . . » 84 »
49. Coppi Mauro, nato ad Alessandria il 1° luglio 1943 . . . . . » 83 »
50. Scarcella Ugo Giuseppe, nato a Corigliano Calabro il 25 agosto 1943 . . . . » 83 »
51. Fiorini Giovanni Attilio, nato a Torino il 26 maggio 1928 . » 82 »
52. Renda Francesco, nato a Perugia il 27 novembre 1942 . . . . . . » 82 »
53. Di Fatta Domenico, nato a Palermo l'11 dicembre 1939 . » 80 »
54. Fiore Alberto, nato a Barletta il 26 ottobre 1943 . . . . » 80 »
55. Garraffa Vincenzo, nato a Potenza il 29 febbraio 1944 . . . » 80 »
56. Lovisatti Leonardo, nato a Treviso il 31 gennaio 1944 . » 80 »
57. Martorana Giuseppe, nato a Taranto il 30 gennaio 1944 . » 80 »
58. Messina Filippo, nato a Noto il 5 aprile 1943 . . . . » 80 »
59. Onorato Marco Antonio, nato a Termini Imerese il 24 aprile 1937 . » 80 »
60. Pellegrini Claudio, nato a Roma il 23 aprile 1922 . . . . . » 80 »
61. Pinna Giuseppe, nato a Viareggio il 25 aprile 1941 . . . » 80 »
62. Salerno Carmine, nato a Roccadaspide il 24 luglio 1936 . . » 80 »
63. Solarino Giovanni, nato a Catania l'11 ottobre 1941 . . » 80 »
64. Marinucci Marino, nato ad Alatri il 12 novembre 1920 . . . . » 79 »
65. Biddau Angelo Maria, nato a Roma il 16 aprile 1941 . . » 78 »
66. Piva Roberto, nato a Roverbella il 4 dicembre 1943 . . . . » 78 »
67. Barbera Paolo, nato ad Andria il 21 agosto 1942 . . . . . » 77 »
68. Venezia Giuseppe, nato a Iglesias l'11 gennaio 1940 . . . . » 76 »
69. De Simone Maria Adelaide, nata a Roma il 7 settembre 1938 . . . . . . » 75 »
70. Martinelli Umberto, nato a Bologna il 5 luglio 1941 . . . . » 75 »
71. Matcovic Antonia Lavilla, nata a Lussimpiccolo il 30 gennaio 1924 . . . . . » 75 »
72. Musaio Michele, nato a Brindisi il 9 maggio 1942 . . . . punti 75 su 100
73. Paolantonio Francesco Paolo, nato ad Agnone il 9 agosto 1943 . . . . . . » 75 »
74. Calbi Salvatore, nato a Stigliano il 24 dicembre 1934 . . . . » 74 »
75. Pastore Giovanna, nata ad Adria il 2 maggio 1943 . . . . » 74 »
76. Zangardi Gian Roberto, nato a Bressanone il 25 luglio 1936 . . . . » 74 »
77. Ammaturo Maria Vittoria, nata a Roma il 1° marzo 1936 . . . . » 73 »
78. Di Dio Domenico, nato a Motta S. Anastasia il 10 maggio 1933 . . . . . . » 73 »
79. Giani Giancarlo, nato a Città di Castello il 5 luglio 1940 . . . . » 72 »
80. Nicodemi Dario, nato a Roma l'11 agosto 1925 . . . . » 72 »
81. Papa Marcello, nato a Giulianova Lido il 14 settembre 1940 . . . . » 72 »
82. Falletti Ugo, nato a Guardavalle il 9 agosto 1927 . . . . » 71 »
83. Moreau Giovanni, nato a Livorno l'11 ottobre 1934 . . . . » 71 »
84. Bonanno Isidoro, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 2 gennaio 1939 . . . . . » 70 »
85. Cavalletti Claudio, nato a Roma il 27 settembre 1941 . . . . » 70 »
86. Di Lorenzo Giovanni, nato a Palermo il 15 gennaio 1942 . . . . » 70 »
87. Giaimo Michele, nato a Catania il 10 febbraio 1942 . . . . » 70 »
88. Grassellino Domenico, nato a Palermo il 16 marzo 1934 . . . . » 70 »
89. Timurian Artur, nato a Instambul il 29 marzo 1940 . . . . » 70 »
90. Tondinelli Sergio, nato a Roma il 23 nobre 1927 . . . . » 70 »
91. Trotta Pietro, nato a Gravina di Puglie il 30 gennaio 1942 . . . . » 70 »
92. Virga Carmelo, nato a Palermo il 13 novembre 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1758)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di emodialisi;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(563/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(564/S)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(544/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lungro (Cosenza).

(558/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(546/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(559/S)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(547/S)

OSPEDALI « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di immunoematologia;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di cardiologia;

tre posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(556/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(548/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(549/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 29 febbraio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio personale, dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(594/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(583/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(582/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di geriatria;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(553/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di neuroradiologia;

un posto di aiuto del servizio di nefrologia con sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio assunzioni, dell'ente in Udine.

(555/S)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (con obbligo per il vincitore di risiedere nel comune di Spinazzola) (a tempo pieno);

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Spinazzola (Bari).

(551/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

(557/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(545/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno);

un posto di aiuto nefrologo addetto alle divisioni di nefrologia-emodialisi;

un posto di aiuto geriatra addetto alla prima divisione geriatrica (a tempo pieno);

un posto di aiuto geriatra addetto al dispensario geriatrico (a tempo pieno);

un posto di aiuto urologo addetto alla seconda divisione urologica (a tempo pieno);

un posto di aiuto urologo addetto alla divisione di andrologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto angiologo e un posto di assistente addetto alla divisione di angiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto oncologo e un posto di assistente addetti alla divisione di oncologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(595/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(560/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica - centro tumori;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(571/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1979, n. **58**.

Organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organi consultivi regionali

1. — La Regione nei casi previsti dalla legislazione vigente, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, dei seguenti organi consultivi costituiti presso la giunta regionale, settore lavori pubblici ed edilizia residenziale:

a) commissione tecnico-amministrativa regionale;

b) dirigente del servizio provinciale del genio civile.

2. — Nelle opere pubbliche d'interesse regionale s'intendono comunque comprese quelle di competenza della Regione e degli enti locali, anche associati.

Art. 2.

Attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. — La commissione tecnico-amministrativa regionale esprime pareri sui seguenti argomenti:

a) problemi e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

b) programmi di nuove opere pubbliche;

c) progetti-tipo per categorie di opere pubbliche;

d) schemi di capitolati speciali di appalto per categorie di opere;

e) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il presidente della giunta regionale intenda sottoporle.

2. — La commissione si pronuncia inoltre:

a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più province, quando insorgano contestazioni in merito agli oneri attribuibili agli enti interessati;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati-programma in caso d'appalto-concorso, di opere pubbliche, da eseguirsi a totale carico della Regione, di importo superiore a 1.500 milioni, ovvero di importo superiore a 500 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda in economia o mediante appalto a trattativa privata;

c) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati-programma in caso di appalto-concorso, di importo superiore a 500 milioni, relativi a lavori idraulici o igienico-sanitari e di importo superiore a 1.500 milioni per tutte le altre categorie di lavori, afferenti ad opere da eseguirsi dalle province, dai comuni o da altri enti quando per l'esecuzione sia richiesta la concessione, a termine di legge, di contributi o concorsi regionali;

d) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati-programma in caso di appalto-concorso, afferenti ad opere di qualunque importo per le quali la normativa vigente abbia prescritto il parere di un organo consultivo statale o regionale, anche se non sia richiesto o non spetti alcun contributo o concorso;

e) sulle vertenze sorte con le imprese, in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratto di lavori pubblici;

g) sulla determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre un quinto dell'importo contrattuale, quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti a parere della commissione stessa;

h) sulla classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali, nonchè di porti, opere idrauliche, vie navigabili, di competenza regionale;

i) sugli affari di competenza della regione e degli enti locali, ivi compresi i lavori di manutenzione pluriennali, per i quali la normativa vigente prescriva il parere di organi consultivi statali o regionali, quando sono di importo eccedente i 500 milioni;

l) sugli affari e sui progetti, di qualsiasi importo, di opere d'interesse regionale attinenti a ferrovie, tramvie, metropolitane, funivie, funicolari e filovie;

m) sulla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, di bonifica montana, dei bacini montani, nonchè sui piani generali di bacini montani;

n) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali vi siano domande concorrenti od opposizioni;

o) sulle richieste di autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 mila volts;

p) su ogni altra opera pubblica attinente a materie di interesse regionale per la quale la competenza a provvedere sia stata trasferita o delegata dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.

3. — I pareri della commissione tecnico-amministrativa regionale sostituiscono il parere di ogni altro organo consultivo della Regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

4. — I pareri di cui ai commi precedenti devono essere forniti entro un tempo massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del servizio provinciale del genio civile della documentazione relativa; se tale documentazione risultasse incompleta o insufficiente, i termini di tempo incominciano a decorrere dalla data di completamento della stessa.

Art. 3.

Composizione della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. — I componenti della commissione tecnico-amministrativa regionale sono nominati dalla giunta regionale.

2. — La commissione tecnico-amministrativa regionale è presieduta dall'assessore preposto al settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, o da un suo delegato, ed è composta:

a) da tutti i dirigenti dei servizi centrali e periferici del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale;

b) da un funzionario regionale designato dall'assessore competente, per ciascuna delle seguenti materie:

trasporti;
urbanistica;
ecologia;
igiene e sanità;
industria;
commercio;
enti locali;
assistenza;
bonifica agraria;
bonifica montana;
istruzione;
cultura;
turismo;
beni ambientali;

c) dai dirigenti del servizio affari istituzionali e legislativi, del servizio legale del contenzioso e del servizio ragioneria;

d) da quattro esperti di particolare competenza in materia di lavori pubblici, proposti dall'assessore preposto al relativo settore.

3. — Sono invitati a far parte della commissione regionale di volta in volta, quali membri aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

a) il sopraintendente regionale scolastico o un suo delegato;

b) il sopraintendente ai monumenti o un suo delegato;

c) il sopraintendente alle antichità e belle arti o un suo delegato;

d) il capo compartimento dell'A.N.A.S. o un suo delegato;

e) il presidente del magistrato del Po o un suo delegato;

f) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un suo delegato.

4. — Quando si debbano esaminare questioni importanti che interessino le amministrazioni locali, o qualora le stesse ne facciano richiesta, sono invitati alle adunanze i relativi rappresentanti.

Art. 4.

Funzionamento della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. — Per la validità delle adunanze della commissione tecnico-amministrativa regionale è richiesta, di norma, la maggioranza dei componenti.

2. — La commissione può tuttavia deliberare validamente con la presenza di almeno otto membri, oltre al presidente o al suo delegato; in tal caso devono comunque essere presenti il dirigente del servizio tecnico del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale e due dirigenti di altri servizi del predetto settore.

3. — La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. — I relatori sono nominati dal presidente tra i membri della commissione.

5. — Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario addetto al settore lavori pubblici ed edilizia residenziale designato dall'assessore competente.

6. — Ai componenti della commissione di cui alla presente legge, non dipendenti dalla Regione o da enti locali, nonché agli esperti di volta in volta invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettore di presenza nella misura prevista dall'art. 17-*bis*, punto 2), della legge regionale 30 giugno 1974, n. 33.

Art. 5.

Attribuzioni del dirigente del servizio provinciale del genio civile

1. — Ferme restando le attribuzioni per valore e per materia di organi consultivi provinciali, collegiali ed individuali, previste dalle vigenti leggi in materia di edilizia scolastica, nonchè di bonifica idraulico-agraria e montana, tutto ciò che non rientra, per valore e per materia, nelle attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale è sottoposta al solo parere del dirigente del servizio provinciale del genio civile il quale può sentire preventivamente il parere del medico provinciale e di un altro qualificato esperto.

2. — E' compreso in dette attribuzioni anche il parere sulla concessione di proroghe di durata complessiva non superiore a novanta giorni dei termini contrattuali dei lavori, e sulla congruità di nuovi prezzi per opere di qualunque importo che non determinino maggiorazioni di spesa rispetto a quella originariamente autorizzata.

Art. 6.

Disposizioni integrative sulle attribuzioni degli organi consultivi

1. — Occorre un nuovo parere degli organi consultivi regionali a norma della presente legge quando il progetto esecutivo dei lavori fruenti di contributo regionale, scelto dalla commissione di appalto-concorso, sia sostanzialmente difforme dal progetto di massima ed al relativo bando già approvati in base a parere favorevole degli organi consultivi suddetti.

2. — Non occorre nuovo parere ove si verifichino nel corso dei lavori, senza l'applicazione di nuovi prezzi, una maggiore spesa non superiore al venti per cento dell'importo del progetto approvato, aumentato delle somme risultanti da perizia suppletiva debitamente approvata.

3. — Non occorre nuovo parere anche quando si tratti di progetto stralcio di un progetto generale esecutivo già approvato.

4. — Non è richiesto obbligatoriamente il parere del dirigente del servizio provinciale del genio civile per i progetti di lavori d'importo non superiore a 500 milioni; approvati dal competente organo consiliare di ciascun ente e non attinenti ad opere idrauliche o igienico-sanitarie.

Art. 7.

Informazione

1. — Alla commissione consiliare regionale competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria delle pratiche trattate dalla commissione tecnico-amministrativa regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento e da quella della emanazione dei pareri relativi alle pratiche stesse.

Art. 8.

Abrogazione

1. — E' abrogata la legge regionale 13 agosto 1973, n. 30.

2. — Fino a quando non si provvederà alla nomina della commissione tecnico-amministrativa regionale nella composizione prevista dal precedente art. 3 resta in carica, per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, la commissione tecnico-amministrativa regionale costituita ai sensi della presente legge regionale 13 agosto 1973, n. 30.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. — All'onere derivante per il funzionamento degli organi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti al cap. 1.4.5.1.1.528 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979.

2. — Per gli anni successivi si provvederà con analoghi stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci regionali di competenza.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *novembre* 1979 *prot. n.* 21802/12024).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1979, n. **59.**

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, riadattamento e restauro di immobili da adibire a centri di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere al potenziamento ed al miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale sono autorizzati i seguenti interventi:

acquisizione e ristrutturazione del complesso edilizio di via Adriano, 60, in Milano, da destinare a C.F.P. della Regione finalizzato ad attività formative per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori, a corsi nel settore elettromeccanico, nonchè ad attività di formazione di secondo livello;

costruzione, su area a disposizione del comune di Brugherio, della sede del C.F.P. operante in Brugherio (Milano);

acquisizione della sede del C.F.P. della Regione in Castiglione delle Stiviere (Mantova), di proprietà privata, in affitto alla Regione da molti anni;

completamento del riordino del complesso edilizio di proprietà regionale di via Soderini in Milano, ove trovano sede il C.F.P. Vigorelli, il CITE di Milano e il centro operativo con la sezione audiovisivi, nonchè uffici a disposizione della giunta regionale.

Sono inoltre autorizzati i seguenti interventi, già previsti dalla legge regionale 5 aprile 1975, n. 44, che non hanno trovato realizzazione:

restauro e ristrutturazione dell'immobile di proprietà regionale in Bellagio (Como), sede del C.F.P. alberghiero «Hotel Grande Bretagne»;

costruzione della sede del C.F.P. della Regione di Tradate (Varese), su area donata dal comune alla Regione;

costruzione della sede del C.F.P. della Regione di Seregno (Milano), su area donata dal comune alla Regione;

opere varie di completamento e manutenzione straordinaria nei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a dare esecuzione agli interventi di cui all'art. 1 avvalendosi, se del caso, degli uffici delle province o dei comuni in cui insistono gli edifici, previe intese con tali amministrazioni anche in ordine al rimborso di eventuali spese.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dal precedente art. 1 è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, di cui 4.000 milioni per l'anno 1979.

L'assunzione delle obbligazioni conseguente all'esecuzione dei medesimi interventi è autorizzata nei limiti dell'intera somma di cui al primo comma, sempre che il loro inizio sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere complessivo relativo agli interventi di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, parte II, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 2.1.1.1. «Interventi promossi tramite i centri regionali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento di lire 4.000 milioni per il 1979 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi, ai sensi del quarto comma dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 4.

In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 3, il disavanzo d'esercizio relativo al 1979 è incrementato di lire 4.000 milioni.

Per la contrazione di nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26.

L'onere derivante dall'ammontare dei mutui autorizzati, valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 « Quote capitali di ammortamento di mutui ».

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma e dall'art. 3 della presente legge, al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

la dotazione di competenza e di cassa del cap. 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio» è incrementata di lire 4.000 milioni.

B) *Stato di previsione delle spese*:

nella parte II, ambito 3, settore 2, obiettivo 2, progetto 2 «Interventi promossi tramite i centri regionali» è istituito il cap. 2.3.2.2.2.854 «Spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il riattamento e il restauro di immobili da adibire a centri di formazione professionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *novembre* 1979 *prot. n.* 21102/12033).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1979, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1977, n. 41, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 41, si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi culturali.

Art. 2.

Le procedure di cui all'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 41, si applicano altresì per il piano esecutivo annuale relativo all'esercizio 1980.

E' abrogato l'art. 10 della stessa legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *novembre* 1979 *prot. n.* 21902/10910).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1979, n. 61.

Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In anticipazione del programma di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, la Regione realizza, per l'anno 1979, un piano stralcio di investimenti per edilizia ospedaliera in attuazione della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano stralcio di cui all'art. 1:

a) sono assegnati agli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *A1* contributi straordinari in capitale per l'importo complessivo di lire 15.500 milioni per completamento di opere già previste nei piani stralcio per il 1975 e il 1976, di cui alle deliberazioni del consiglio regionale n. 973 del 29 aprile 1975 e n. II/251 del 2 agosto 1976;

b) è autorizzata la contrazione da parte degli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *A2* di mutui trentacinquennali al tasso di interesse del 9%, con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 13.100 milioni per completamento di opere già previste nei piani stralcio per il 1975 e 1976, di cui alle deliberazioni del consiglio regionale n. 973 del 29 aprile 1975 e n. II/251 del 2 agosto 1976;

c) è autorizzata la contrazione da parte degli enti ospedalieri indicati nella allegata tabella *B* di mutui trentacinquennali

al tasso di interesse del 9%, con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 39.425 milioni per ulteriore finanziamento di ospedali in corso di realizzazione;

d) è autorizzata la contrazione, da parte degli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *C* di mutui trentacinquennali al tasso di interesse del 9%, con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 15.500 milioni, per la realizzazione di nuovi ospedali.

Gli oneri d'ammortamento per capitale e interesse dei mutui di cui al precedente comma, lettere *b*), *c*) e *d*) sono a totale carico della Regione, che vi provvede mediante la concessione di contributi in annualità agli enti ospedalieri di cui alle precedenti tabelle *A2*, *B* e *C* e per i quali è autorizzato il limite di impegno di L. 6.460.000.000. La quota annuale di detto limite di impegno è iscritta in bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.

In attuazione del piano stralcio di cui al precedente art. 1 la giunta regionale può assumere, nei limiti delle previsioni di spesa autorizzate dal presente articolo, obbligazioni a carico degli esercizi futuri, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, semprechè l'inizio delle opere finanziate sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24.

Al finanziamento del programma di attuazione del piano ospedaliero di cui all'art. 7 della predetta legge regionale si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Art. 4.

In relazione dell'autorizzazione agli enti ospedalieri di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, sono revocati, nei limiti degli importi indicati nella stessa lettera *d*), i contributi assegnati ai medesimi enti ospedalieri con il piano stralcio 1976, di cui alle deliberazioni consiliari n. 251/II del 2 agosto 1976, n. 2/511 del 27 luglio 1977 e n. 2/991 del 21 dicembre 1978.

Sono cancellati i corrispondenti impegni di spesa assunti nel bilancio regionale e le somme relative sono rientegrate a norma del successivo art. 5, comma primo e art. 6, comma primo.

Art. 5.

Per l'attuazione delle opere previste dal piano stralcio di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27.

Restano ferme, per la concessione e l'erogazione dei nuovi contributi in capitale agli enti elencati nella tabella *A1*, le procedure stabilite dal programma stralcio 1976, di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 36.

Art. 6.

I singoli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), saranno assunti con decreti del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato in corrispondenza con la cancellazione degli impianti di cui all'art. 4, comma secondo.

I singoli impegni pluriennali di spesa per l'assunzione a carico della Regione delle quote annue di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*) e *d*) saranno assunti, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato, direttamente nei confronti dell'istituto mutuante.

Art. 7.

Alla spesa di lire 15.500 milioni, derivante dall'applicazione del precedente art. 2, lettera *a*), si fa fronte con i fondi recuperati a seguito della cancellazione di impegni di cui all'art. 4, comma secondo.

L'onere relativo alla concessione di contributi in annualità, di cui al precedente art. 2, secondo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 di cui alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, modificato ai sensi del successivo art. 8, nella parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 2.4.2.3. «Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture degli impianti e delle attrezzature ospedaliere» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Art. 8.

In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, al bilancio pluriennale per gli anni 1979-81, nonchè al bilancio annuale 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

A. — Bilancio pluriennale

1) *Quadro di previsione delle entrate*:

La dotazione finanziaria relativa al titolo 5, categoria 1 «Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari» è ridotta di L. 27.500 milioni per l'anno 1979, di lire 55.000 milioni per l'anno 1980, e di lire 27.500 milioni per l'anno 1981.

2) *Quadro di previsione delle spese*:

Le previsioni di spesa iscritte nella parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 2.4.2.3. «Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture degli impianti e delle attrezzature ospedaliere» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi vigenti», spese d'investimento in capitale, sono ridotte di lire 27.500 milioni per l'anno 1979, lire 55.000 milioni per l'anno 1980 e di lire 27.500 milioni per l'anno 1981.

Le previsioni di spesa, iscritte nella parte I «Spese per l'adempimento delle funzioni normali», attività 5.1.3.2. «Rate di ammortamento di mutui e obbligazioni» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese correnti operative, sono ridotte di L. 6.460.000.000 per entrambi gli anni 1980 e 1981.

Nella parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 2.4.2.3. «Ampliamento e potenziamento ed ammodernamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ospedaliere», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi», spese di investimento in annualità, è iscritta la spesa di L. 6.460.000.000 per entrambi gli anni 1980 e 1981.

B. — Bilancio annuale

1) *Stato di previsione dell'entrata*:

La dotazione finanziaria di competenza del cap. 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio conseguente a spese autorizzate da leggi regionali» è ridotto di lire 27.500 milioni.

2) *Stato di previsione della spesa*:

Il capitolo 2.2.4.2.3.808 «Spese per l'esecuzione del programma di attuazione del piano ospedaliero di cui all'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 » già iscritto in bilancio con la dotazione finanziaria di lire 27.500 milioni, è soppresso.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 nella parte 2, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, è istituito il capitolo 2.2.4.2.3.886 « Contributi trentacinquennali in annualità agli enti ospedalieri per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera, in attuazione del programma stralcio 1979» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.460.000.000.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a disporre la concessione agli enti ospedalieri autorizzati ai sensi dell'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*) della presente legge a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nelle more del perfezionamento dei contratti di mutuo con la cassa medesima, anticipazioni nella misura massima del 30% dell'importo autorizzato per ciascun ente e risultante dalle tabelle *A2*, *B* e *C* della presente legge.

L'anticipazione di cui al precedente comma è concessa su presentazione da parte degli enti ospedalieri di richiesta corredata da idonea documentazione attestante l'inderogabilità del fabbisogno finanziario in relazione allo stato di avanzamento dei lavori nonchè dell'affidamento di massima alla concessione del mutuo rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti.

Nel caso in cui il mutuo fosse concesso per importi inferiori a quelli indicati nelle tabelle di cui al primo comma l'anticipazione sarà commisurata all'entità del mutuo.

I provvedimenti di concessione delle anticipazioni dovranno essere notificati nelle forme di legge ai tesorieri degli enti ospedalieri beneficiari che saranno tenuti ad estinguere direttamente le anticipazioni medesime al momento della riscossione dei mutui o di quote degli stessi.

Resta comunque salva la facoltà della giunta regionale di recuperare le anticipazioni concesse direttamente sulle quote di finanziamento degli enti ospedalieri a carico del fondo sanitario regionale.

Art. 10.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 9, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:

1) *Stato di previsione dell'entrata*:

Al titolo VI - categoria I è istituto il cap. 6.1.935 «Recupero delle anticipazioni erogate agli enti ospedalieri sui mutui da

contrarre con la Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia ospedaliera» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000.

2) *Stato di previsione della spesa*

Alla parte III - categoria I è istituito il cap. 3.1.936 «Anticipazioni a favore degli enti ospedalieri sui mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia ospedaliera» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *novembre* 1979 *prot. n.* 20902/12070).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 62.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 agosto 1976, n. 29, concernente erogazione di contributi per i servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti nella Regione.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 29, è inserito il seguente comma «Le comunità montane e la competente commissione consiliare, nella compilazione delle graduatorie, consulteranno anche il Club alpino italiano».

Art. 2.

Per la concessione alle comunità montane delle provvidenze previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 29, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.050 milioni per il triennio 1979-81, di cui lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

La spesa autorizzata nel triennio 1979-81 è destinata a:

a) per lire 750 milioni alla concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 1, comma primo, della sopracitata legge regionale, al fine di favorire la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la manutenzione e l'arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine; per l'anno 1979 la spesa relativa è determinata in lire 250 milioni;

b) per lire 300 milioni alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma secondo, della medesima legge regionale; per l'anno 1979 la relativa spesa è determinata in lire 100 milioni.

Le successive quote annuali della spesa per il biennio 1980-81 saranno determinate con le leggi di approvazione dei singoli bilanci di competenza ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo alla spesa autorizzata trova copertura nella parte I del bilancio pluriennale 1979-81, progetto 3.7.4.1. «Interventi di prevenzioni e di soccorso alpino», previsioni riferite a nuovi provvedimenti legislativi.

All'onere a carico del bilancio per l'esercizio 1979 si fa fronte mediante utilizzazione, per lire 250 milioni, del cap. 1.5.2.1.2.734 «Fondo globale per oneri relativi a spese d'investimento per l'adempimento di funzioni normali» e, per lire 100 milioni, del cap. 1.5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» entrambi iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 3.

In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.2.734 «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali» è ridotta di lire 250 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» è ridotta a lire 100 milioni;

alla parte I, ambito 3, settore 7, obiettivo 4, progetto 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 1.3.7.4.1.833 «Contributi in capitale alle comunità montane per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la manutenzione e l'arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine di cui alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 29, art. 1, comma primo - I quota del triennio 1979-81» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 milioni;

cap. 1.3.7.4.1.834 «Contributi alle comunità montane ed alle organizzazioni delle guide alpine per l'attività divulgativa per la valorizzazione del patrimonio alpinistico e per la prevenzione degli infortuni, nonchè per il potenziamento delle attrezzature e delle attività di soccorso alpino di cui alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 29, art. 1, comma secondo, punti *a*), *b*), *c*)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 80 milioni;

cap. 1.3.7.4.1.835 «Contributi alle comunità montane per la organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale di cui alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 29, art. 1, comma secondo, punto *d*» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 20 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 4 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *novembre* 1979 *prot. n.* 22802/12121).

(368)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1979, n. 36.

Modifica alla legge regionale n. 57 del 1° settembre 1977: «Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti in attività ed in pensione e relativi familiari conviventi ed a carico».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 57, è sostituito dal seguente:

«La spesa relativa all'assistenza farmaceutica per i beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge è a carico della Regione.

Per le specialità medicinali elencate nell'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità 26 agosto 1978 gli assistiti partecipano nella seguente misura:

20% a carico dei beneficiari di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

30% a carico dei beneficiari di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1.

Per le specialità medicinali elencate nell'allegato *B* al decreto del Ministro della sanità 26 agosto 1978 la quota a carico dell'assistito è stabilita nella misura prevista dall'art. 2 della legge statale 5 agosto 1978, n. 484.

La parte di spesa a carico degli assistiti viene versata direttamente alle farmacie all'atto dell'acquisto del medicinale.

La spesa a carico della Regione, da commisurarsi al costo effettivo dell'assistenza farmaceutica, viene corrisposta alle casse mutue provinciali di malattia, per ciascuna delle categorie beneficiarie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 novembre 1979

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1979, n. 37.

Lotta contro la mortalità infantile e per la tutela dell'infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del piano regionale triennale, da emanarsi ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 11, la giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli organi di gestione dei consultori familiari, dei servizi medico-sociali e degli asili nido, è autorizzato a predisporre un piano triennale per la lotta contro la mortalità infantile e la tutela della salute psicofisica dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 2.

Il piano di cui all'art. 1 si articola nei seguenti settori d'intervento:

a) interventi territoriali sistematici di medicina preventiva, lotta alle cause sociali della mortalità e dei disturbi psicofisici dell'infanzia, raccolta e trasmissione dei dati d'interesse epidemiologico, attuati dagli enti locali negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale dell'8 agosto 1979, n. 34, in attesa dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali;

b) prestazioni polispecialistiche, collegate agli interventi territoriali sistematici, attuate da strutture pediatriche di enti ospedalieri, di strutture dei disciolti enti mutualistici e di istituti universitari;

c) interventi di consulenza tecnico-sistematica di alta specializzazione attuati da strutture ospedaliere;

d) interventi per l'urgenza ostetrico-neonatologica e pediatrica attuati da enti ospedalieri, strutture dei disciolti enti mutualistici ed enti locali;

e) aggiornamento e formazione di personale sanitario specializzato nell'assistenza al bambino, che opera nelle strutture pediatriche del servizio sanitario;

f) tutela e assistenza del neonato nelle strutture ostetriche attualmente prive di tali servizi;

g) organizzazione di servizi di trasporto per neonati a rischio;

h) tutela dello sviluppo del lattante attraverso il potenziamento del ricorso all'allattamento materno.

Art. 3.

Gli interventi territoriali sistematici di cui all'art. 2, punto *a*), saranno attuati, in attesa dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali previste dalla legge 28 dicembre 1978, n. 833, da enti locali che si associeranno secondo gli ambiti territoriali, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34.

Tali interventi dovranno comprendere i seguenti programmi:

a) programma di lotta contro le cause sociali della mortalità infantile, dei disturbi dello sviluppo psico-fisico e dell'emarginazione infantile, che dovrà contenere:

1) iniziative di informazione ed educazione sanitaria, generalizzate o mirate, almeno sui temi seguenti:

igiene personale e ambientale e difesa dalle malattie infettive;

allattamento e dietetica del neonato e del bambino;

rischi connessi a fattori genetici;

rischi di nocività presenti nell'ambiente;

rischi di nocività da farmaci e sostanze tossiche;

rischi connessi alla gravidanza;

avvio razionale dell'utenza verso strutture polispecialistiche adeguate, quando necessari;

accrescimento e sviluppo psicoaffettivo del bambino;

rischi di emarginazione sociale dei bambini;

2) iniziative di raccolta sistematica, primo esame e trasmissione ai servizi regionali dei dati di interesse epidemiologico concernenti la materia della presente legge;

b) programma preventivo per la gravidanza che dovrà contenere almeno:

l'adozione e l'uso di una specifica cartella socio-sanitaria nella quale vengono registrati i dati rilevati ai controlli periodici preventivi durante la gravidanza, conforme allo schema di massima di cui all'art. 4;

il depistage delle gravidanze a rischio e l'orientamento della gestante verso adeguate strutture specializzate, sia durante la gravidanza che per il parto;

l'orientamento delle gestanti verso il parto assistito in strutture pubbliche e convenzione;

la rilevazione concordata con l'utente dei fattori di rischio, presenti nel domicilio, per la salute del nascituro e l'orientamento per la loro neutralizzazione;

c) programma preventivo per i primi due anni di vita del bambino, che dovrà prevedere almeno:

l'adozione e l'uso di una specifica cartella socio-sanitaria, nella quale vengono registrati i dati rilevati ai controlli periodioi preventivi, in numero complessivo di almeno otto, di cui due nei primi quaranta giorni di vita; tale cartella sarà conforme allo schema di massma di cui all'art. 4;

la rilevazione con i genitori dei fattori di rischio presenti nel domicilio e nell'ambiente di vita del bambino e l'orientamento per la loro neutralizzazione;

l'orientamento e la guida pratica per una corretta nutrizione del bambino, con particolare riguardo all'allattamento;

l'educazione sanitaria concernente i temi dell'igiene personale e ambientale, dell'uso dei farmaci e altre sostanze chimiche, dell'accrescimento e sviluppo psicologico del bambino e ogni altro tema attinente alla materia della presente legge;

l'orientamento dei genitori sull'uso razionale delle risorse sanitarie e delle prestazioni di assistenza sociale;

la compilazione del libretto socio-sanitario personale che sarà conforme allo schema di cui all'art. 4;

d) programma preventivo per l'assistenza al bambino in età prescolare, nelle scuole materne ed elementari, che dovrà prevedere almeno:

campagne di intervento ed educazione sanitaria mirate ai rischi per la salute psico-fisica dei bambini, messe in evidenza attraverso l'analisi dei bisogni d'interesse epidemiologico di cui al punto *a*) del presente articolo;

educazione sanitaria concernente la nutrizione, l'accrescimento e lo sviluppo psicologico del bambino;

attuazione degli interventi territoriali e domiciliari connessi col programma.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, la giunta regionale emanerà disposizioni contenenti:

il « modulo » integrativo provvisorio del personale degli enti locali, in attesa dell'attuazione delle unità sanitarie locali;

lo schema di cartella socio-sanitaria del programma preventivo per la gravidanza;

lo schema di cartella socio-sanitaria per il programma preventivo per i primi anni di vita;

lo schema di libretto socio-sanitario personale per l'infanzia;

la scheda ostetrica e la scheda neonatologica obbligatoria per tutte le strutture che effettuano assistenza ostetrica-neonatologica;

la scheda dietetica regionale per l'infanzia.

Art. 5.

Il piano triennale di cui all'art. 1 della presente legge dovrà contenere in ogni caso:

l'indicazione delle disponibilità di locali e attrezzature che saranno utilizzate;

l'indicazione del personale dipendente degli enti locali che opera per l'attuazione dei programmi e dei collegamenti previsti con altre strutture sanitarie e sociali.

Art. 6.

Gli interventi di cui al primo comma, lettera *c*) dell'art. 2 della presente legge sono diretti ad offrire gratuitamente consulenza tecnica alle strutture territoriali socio-sanitarie, con particolare riguardo a:

rischi e malattie genetiche;
dietetica infantile e turbe dell'alimentazione;
turbe metaboliche alimentari;
turbe dell'accrescimento;
turbe dello sviluppo psicologico;
microcitemie e malattie del sangue;
turbe neuromuscolari e riabilitazione psico-fisica;
turbe e rischi della gravidanza;
malattie infettive;
igiene ambientale, domiciliare, scolastica per l'infanzia;
ogni altro rischio o patologia concernente la gravidanza e l'infanzia;
patologia neurologica e neurochirurgica;
patologia ortopedica;
patologia oculistica;
patologie cardiache;
patologie endocrinologiche.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a istituire e finanziare il programma di aggiornamento e formazione del personale che opererà nei programmi di cui all'art. 3.

La formazione dovrà articolarsi in un settore di attività formativa e aggiornamento permanente, un settore di attività formative su specifici temi e un settore epidemiologico.

Art. 8.

La giunta regionale, mediante i servizi igiene e sanità e pubblica istruzione, è autorizzata a finanziare e attuare interventi e campagne informative di carattere generale, per tutto il territorio regionale, attraverso:

a) allestimento e distribuzione di stampati ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

b) organizzazioni di riunioni, conferenze, mostre, propaganda stampa e radiotelevisiva;

c) interventi con mezzi audiovisivi.

Art. 9.

Il ricovero di bambini e di adolescenti deve avvenire nelle strutture pediatriche ospedaliere e, laddove esistano, nelle strutture pubbliche specialistiche pediatriche convenzionate con la Regione, onde garantire loro una migliore assistenza, anche dal punto di vista psicologico.

Art. 10.

L'assessore alla sanità controlla le iniziative e le attività attuate, per effetto della presente legge, dagli enti locali.

Gli enti locali sono tenuti a fornire dati analitici e relazioni periodiche, almeno annuali, ai servizi regionali che li useranno per una organica raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione nel settore.

Art. 11.

Le sovvenzioni, i contributi e gli altri interventi finanziari sono disposti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione consiliare.

In ogni caso il 60% della somma stanziata dovrà essere utilizzata per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 3.

In attesa della costituzione delle associazioni intercomunali, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel primo anno i contributi potranno essere destinati agli enti locali singoli o associati.

L'assessore alla sanità accerterà la conformità dell'utilizzazione dei contributi e delle sovvenzioni ai fini per i quali sono stati concessi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 10 miliardi per il 1980, si provvederà con l'apposito stanziamento di bilancio, mediante utilizzazione di quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La determinazione degli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi sarà stabilita dalle leggi di approvazione, dei relativi bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 novembre 1979

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. 38.
Incentivi creditizi a favore dell'associazionismo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'annata agraria 1978-1979 possono essere concessi prestiti a tasso agevolato per gli scopi di cui all'art. 2, numero 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonchè delle associazioni di produttori agricoli che:

1) gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

2) provvedono alla commecializzazione collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici, stipulando contratti di trasformazione.

I prestiti sono concessi sulla base di nulla osta della giunta regionale, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, con preferenza alle cooperative che gestiscono gli impianti di cui al precedente punto 1).

La erogazione dei prestiti, nei limiti dell'importo complessivo autorizzato, sarà effettuata gradualmente sulla base dei conferimenti del prodotto.

I prestiti avranno scadenze graduate sulla base dei piani di vendita, ovvero dell'epoca dei rientri previsti dai contratti di trasformazione, ferma la durata massima di dodici mesi prevista dall'art. 10 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

Art. 2.

Ai prestiti di cui al precedente art. 1 si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai termini dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, numero 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato di cui al comma precedente.

Art. 3.

I prestiti di cui alla legge sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti bimestrali prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità previste dalla presente legge.

Art. 5.

Per i prestiti già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge da cooperative agricole e loro consorzi, nonchè da associazioni di produttori agricoli, nell'annata agraria 1978-79, per gli scopi di cui al precedente art. 1, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura pari, in ragione d'anno, alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsti dall'art. 2.

I predetti contributi saranno concessi sull'importo del prestito contratto o sulla minore somma che sarà riconosciuta ammissibile, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie.

Alla concessione e contestuale liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale, sulla base delle domande presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accordando priorità alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 6.

Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'annata agraria 1978-79, la spesa di lire 1.500 milioni.

Per le annate successive la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'annata agraria 1978-79 si provvede mediante:

a) lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza è di lire 1.000 milioni in termini di cassa da iscrivere al cap. 429 (nuovo) - titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979: «Concorso regionale sui prestiti a tasso agevolato per la corresponsione di acconti ai soci conferenti»;

b) la riduzione di lire 1.500 milioni in termini di competenza è di lire 1.000 milioni in termini di cassa dello stanziamento del cap. 137 - titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979: «Fondo globale per spese di investimento, concernenti ulteriori programmi di sviluppo (legge 1° luglio 1977, n. 403, e fondo europeo di sviluppo regionale»).

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 novembre 1979

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. 39.
Interventi in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma assegnata alla regione Campania per l'esercizio finanziario 1978, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, numero 403, per la quota di lire 15.077 milioni, è utilizzata, in conformità ai contenuti del programma approvato dal consiglio regionale in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per i seguenti interventi:

a) concessione di contributi in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, per lire 10.550 milioni, di cui lire 7.050 milioni nel settore zootecnico;

b) spese per lo svolgimento di attività promozionali per la cooperazione, per lire 50 milioni;

c) realizzazione di opere collettive, intese ad estendere l'irrigazione, anche mediante il potenziamento degli impianti esistenti, per lire 2.000 milioni;

d) realizzazione di piani di elettrificazione rurale, per lire 2.177 milioni;

e) contributi in conto capitale per il miglioramento della produttività dei terreni, per lire 300 milioni.

Art. 2.

Gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, articoli 7 e 10.

Alla concessione del concorso regionale sui mutui ventennali integrativi si provvederà con la utilizzazione dei fondi di cui all'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1978, n. 2.

Art. 3.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sarà operata dalla giunta regionale, che individuerà le specifiche iniziative da svolgere, nonchè le modalità di esecuzione.

Art. 4.

Alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 1 si provvederà con le modalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.

Art. 5.

I contributi in conto capitale di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1 possono essere concessi fino alla misura massima di L. 100.000 per ettaro alle aziende agrarie, specie se ubicate in zone collinari, che eseguono lavorazioni profonde e sistemazioni superficiali per migliorare le caratteristiche strutturali dei terreni, nonchè altre pratiche agronomiche intese ad accrescere la produttività delle colture da rinnovo.

Le modalità di erogazione dell'anzidetta agevolazione, la misura della stessa, le colture interessate, nonchè le priorità territoriali vengono determinate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

Le risorse finanziarie, destinate alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, possono essere utilizzate anche per sostenere la esecuzione di iniziative ammesse ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 e del regolamento numero 355 del 15 febbraio 1977 del Consiglio dei Ministri della C.E.E.

Gli incentivi concedibili sono:

contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ammissibile o in alternativa mutuo ventennale a tasso agevolato pari al 50% della spesa ammissibile per i progetti finanziati ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/1977;

contributi in conto capitale e concorso negli interessi, nella misura prevista dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, per i progetti finanziari a norma del regolamento (CEE) n. 17/1964.

Art. 7.

I piani di utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento di opere di bonifica integrale, con particolare riferimento all'irrigazione, determineranno una quota, non superiore al 5% delle disponibilità, da assegnare agli enti concessionari per la progettazione di nuovi lavori previsti dai programmi regionali di intervento.

Tali assegnazioni, che non costituiscono impegno di finanziamento delle opere progettate, saranno recuperate in sede di approvazione delle iniziative.

Art. 8.

Ai fini dell'utilizzazione dei fondi stanziati per il finanziamento di opere di miglioramento fondiario dalla legge regionale 4 gennaio 1978, n. 2, all'art. 1, numeri 5, 6 e 7 e dell'art. 4 la giunta regionale, contestualmente alla ripartizione territoriale delle disponibilità, fissa le direttive ed i criteri d'intervento, nonchè le priorità da assegnare alle iniziative in rapporto alle scelte di programmazione.

Art. 9.

Le iniziative aziendali ed interaziendali finanziate ai sensi delle leggi regionali devono essere realizzate nel termine indicato dal provvedimento di concessione o dal nulla-osta. Esso può essere prorogato una sola volta, per riconosciuti giustificati motivi, per un periodo non superiore alla metà di quello originariamente stabilito, sempreché, nel complesso, non vengano superati i diciotto mesi per le iniziative aziendali ed i ventiquattro mesi per quelle interaziendali.

In ogni caso, trascorsi dalla notifica del provvedimento di concessione o del nullaosta i termini di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l'accertamento finale di regolare esecuzione dell'iniziativa, la concessione delle agevolazioni s'intende automaticamente revocata.

Gli accertamenti di regolare esecuzione dei lavori e di effettuazione degli acquisti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 10.

L'approvazione, ai sensi della vigente legislazione regionale dei progetti esecutivi concernenti opere di elettrificazione rurale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e sostituisce qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telefonici e telegrafici.

Art. 11.

Allo scopo di assicurare coerenza tra attività di erogazione del credito agrario, scelte imprenditoriali e gli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo agricolo, è istituito un «comitato tecnico di coordinamento del credito agrario» costituito da:

l'assessore per l'agricoltura che lo presiede;

due funzionari del servizio agricoltura, caccia e pesca designati dall'assessore;

il direttore generale dell'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania o un funzionario da lui delegato;

un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni della cooperazione agricola;

un rappresentante designato da ciascuna organizzazione professionale agricola.

Un funzionario designato dall'assessore per l'agricoltura svolge le funzioni di segretario.

Del comitato fanno parte i rappresentanti degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, interessati alle questioni esaminate; all'uopo gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario in Campania designano un proprio rappresentante.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Il comitato è convocato dall'assessore per la agricoltura per l'esame di tutte le questioni che attengono alla impostazione delle attività di erogazione del credito e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in lire 15.077 milioni, si provvede mediante la riduzione della somma di lire 15.077 milioni in termini di competenza e di lire 7.850 milioni in termini di cassa dello stanziamento di cui al cap. 137 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979 «Fondo globale per spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo (legge 1° luglio 1977, n. 403)» e mediante la istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:

Cap. 499-*bis*. — Concessione di contributi in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, con la dotazione di lire 10.550 milioni per la competenza e di lire 5.000 milioni per la cassa.

Cap. 499-*ter*. — Spese per attività promozionale per la cooperazione agricola con la dotazione di lire 50 milioni per la competenza e di lire 50 milioni per la cassa.

Cap. 499-*quater*. — Finanziamento di opere collettive di irrigazione, con la dotazione di lire 2.000 milioni per la competenza e di lire 2.000 milioni per la cassa.

Cap. 499-*quinques*. — Finanziamento di opere di elettrificazione rurale, con la dotazione di lire 2.177 milioni per la competenza e di lire 500 milioni per la cassa.

Cap. 499-*sexies*. — Concessione di contributi per il miglioramento della produttività dei terreni, con la dotazione di lire 300 milioni per la competenza e di lire 300 milioni per la cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 novembre 1979

CIRILLO

(358)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800480)